



COMUNE DI NEONELI

PROVINCIA DI ORISTANO

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 6 DEL 19-05-2026

Ufficio del Sindaco

Oggetto: Misure e prescrizioni comunali per la prevenzione da rischio incendi. Anno 2026

IL SINDACO

Premesso che la presenza di fieno, sterpaglie ed erbacee nei terreni incolti o boscati, giardini e cortili urbani possono causare gravi problemi di ordine sanitario in quanto favoriscono il proliferare di insetti e parassiti nocivi per la salute umana, creano intralcio alla viabilità stradale nonché gravi pericoli di incendio.

Considerato che le numerose strade comunali e vicinali sono spesso intransitabili a causa del restringimento dovuto alla mancata potatura delle siepi e dei rami nei terreni prospicienti le strade.

Preso atto che lo stato di abbandono, degrado ed incuria, in cui versano molteplici beni immobili di proprietà privata e non, fronteggianti le strade urbane e vicinali in ambito urbano ed extraurbano, può incidere sulla viabilità e determinare inconvenienti igienico sanitario con potenziale rischio per la salute pubblica, oltre che pericolo d'incendio, e che l'omessa o difettosa manutenzione dei terreni, cortili, giardini e degli stessi canali di scolo posti nei pressi della sede stradale potrebbe portare a produrre fenomeni di ostruzione dei canali stessi tanto da creare problemi di sicurezza.

Ritenuto di dover provvedere con urgenza a tutela della salute, dell'igiene e dell'incolumità pubblica, disponendo un termine per la bonifica delle aree sopra indicate.

Visti:

- la legge 21.11.2000, n. 353 “Legge Quadro in materia di incendi boschivi” che prevede disposizioni finalizzate alla conservazione e difesa del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita;
- la Delibera di Giunta Regionale del 29 gennaio 2025, n. 5/48 “Prescrizioni Regionali Antincendio 2023-2025-aggiornamento 2025”, nelle more dell’approvazione delle nuove prescrizioni per il triennio 2026-2028 e fatte salve le eventuali nuove disposizioni che verranno emanate dalla Regione Autonoma Sardegna per l’anno corrente;
- il Piano di Protezione Civile Comunale rischio incendio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 23/03/2015;
- la legge 23.12.1978, n. 833;
- T.U.LL.SS n. 1265/1934 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa a tutti i proprietari, affittuari e detentori, ivi compresi i responsabili dei cantieri edili e stradali, (siano esse persone fisiche che giuridiche), di terreni, cortili, lotti, giardini e simili, siti nelle aree edificate e non edificate all’interno del centro abitato e nelle aree periurbane, di procedere entro la data del 1° giugno 2026:

- a) radicale pulizia delle aree mediante taglio, estirpazione e rimozione delle erbacce, sterpaglie, rovi, residui di potatura, materiale secco e rifiuti di qualsiasi natura, infiammabile, che potenzialmente possono innescare o propagare il fuoco, che dovranno essere smaltiti mediante il sistema della raccolta differenziata, al fine di scongiurare il proliferare di insetti e parassiti dannosi per la salute dell’uomo e degli animali ed il rischio di innescare e propagare incendi;
- b) potatura di siepi, rampicanti e simili e taglio di rami degli alberi sporgenti sulla strada, oltre il limite della proprietà privata, che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante e che nascondano o limitano la visibilità di segnali stradali, o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade, oltre al ritiro di eventuali cascami e pulizia dell’area pubblica interessata;
- c) di rimuovere periodicamente le raccolte e i ristagni d’acqua a cielo aperto e, ove necessario, sistemare idonee coperture su fossati colmi di acque piovane e stagnati, per evitare il moltiplicarsi di insetti (moscerini, zanzare, etc.); Tali situazioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio (dal 1° giugno fino al 31 ottobre 2026).

INFORMA

Che ai sensi delle prescrizioni regionali antincendio 2026 la pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, è consentita:

- a) nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre, solo ai soggetti muniti dell’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato forestale competente per territorio, utilizzando l’apposito modello “Allegato C”;
- b) nel periodo dal 1° luglio al 20 luglio e dal 15 agosto al 14 settembre, nei soli terreni irrigui, ai soggetti muniti dell’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato forestale competente per territorio;

c) per superfici non superiori a 15 ettari, nel periodo compreso fra il 1° e il 14 settembre, solo ai soggetti muniti di apposita autorizzazione, rilasciata dall'Ispettorato forestale competente, esclusivamente nei territori dove le precipitazioni piovose abbiano determinato condizioni tali da ridurre significativamente il rischio di propagazione accidentale delle fiamme;

d) per superfici superiori a 15 ettari, nel periodo fra il 1° settembre e il 31 ottobre, a soggetti singoli o associati che, per il tramite dei Comuni competenti per territorio, presentino specifiche istanze di intervento strettamente legate alla pratica agricola e selvicolturale.

SANZIONI

1) Salvo che il fatto non costituisca ulteriore reato, le violazioni di cui ai punti a), b) e c), della presente Ordinanza, saranno punite a norma dell'art. 7 bis del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, introdotto dall'art. 16 della Legge 16/01/2003, n. 3, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a Euro 25,00 e non superiore a Euro 500,00. È ammesso il pagamento in misura ridotta pari a Euro 50,00. Alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione accessoria dell'obbligo dell'esecuzione degli interventi necessari entro e non oltre 5 giorni dalla contestazione o notifica del verbale. Successivamente all'applicazione della sanzione pecuniaria e comunque decorso inutilmente il termine entro il quale provvedere alla pulizia dell'area, si procederà con l'emissione di ordinanza contingibile ed urgente nominativa questa volta rivolta specificatamente rivolta nei confronti del soggetto inadempiente, con l'avvertimento che, in caso di ulteriore inottemperanza, si procederà d'ufficio a spese dell'interessato, nonché con denuncia all'Autorità Giudiziaria per l'ipotesi di cui all'articolo 650 del Codice Penale. In caso di mancata oblazione si applicheranno le procedure di cui alla Legge 24/11/1981, n. 689.

2) Salvo che il fatto non costituisca ulteriore reato, le violazioni alle Prescrizioni Antincendio impartite dalla Regione Sardegna in allegato alla Delibera della Giunta Regionale n.15/1 del 02.05.2022 saranno punite ai sensi dell'articolo 24 dell'allegato alla succitata Delibera della Giunta Regionale, che prevede:

Art. 26. (Sanzioni)

La violazione dei precetti di cui alle presenti prescrizioni è punita a norma della legge del 21 novembre 2000, n. 353, così come modificato dal DL 08/09/2021, n. 120 convertito, con modifiche, dalla L. 8/11/2021, n. 155 e dell'art. 24, commi 5 e 6, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, secondo quanto indicato nell'"Allegato D" (Prontuario delle sanzioni amministrative). Con riferimento ai divieti di cui agli articoli precedenti, nel periodo di elevato pericolo di incendio boschivo di cui all'art. 7, il pericolo d'incendio è presunto.

AVVERTE

Non verranno dati ulteriori avvisi ai trasgressori ed alla scadenza sopra indicata, nei casi di accertata violazione, l'Ufficio Tecnico Comunale provvederà all'esecuzione dei lavori di pulizia, con successivo addebito delle spese alle persone interessate. In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

AVVISA

Che avverso il presente atto a norma dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso gerarchico entro 30 giorni a Sua Eccellenza il Prefetto di Oristano oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 entro 120

giorni dalla pubblicazione.

DISPONE

- 1) che la Polizia Locale, la Compagnia Barracellare e tutte le Forze dell'Ordine nonché gli altri soggetti istituzionalmente preposti siano incaricati del controllo, del rispetto della presente Ordinanza e dell'applicazione delle relative sanzioni;
- 2) che la presente Ordinanza sarà pubblicata all' Albo Pretorio per 15 giorni.
- 3) che la presente Ordinanza sia trasmessa a:
 - Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Oristano
 - Questura di Oristano
 - Comando Stazione Carabinieri Neoneli
 - Compagnia Barracellare di Neoneli
 - Comando Provinciale dei VV.FF. di Oristano
 - Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale di Neoneli

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Cau Salvatore

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al
Lì

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE